



COMUNE DI TARVISIO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 62 del Reg. Delibere

OGGETTO: TARI – TASSA RIFIUTI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2021

L'anno 2021 , il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zanette Renzo	Sindaco	Presente
Cimenti Iginò	Vice Sindaco	Presente
Comello Francesca	Assessore	Assente
Lagger Barbara	Assessore	Presente
Zamolo Mauro	Assessore	Presente
Concina Egon	Consigliere	Assente
Piussi Jessica Lidia	Consigliere	Assente
Molinari Paolo	Consigliere	Presente
Taddio Raffaella	Consigliere	Presente
Mazzolini Sabina	Consigliere	Presente
Della Mea Mariateresa	Consigliere	Presente
Fontana Franco	Consigliere	Assente
D'Incà Stefano	Consigliere	Presente
Treu Alessandra	Consigliere	Assente
Baritussio Franco	Consigliere	Presente
Ronsini Isabella	Consigliere	Assente
De Simone Serena	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario dr. Gambino Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette Renzo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 23 giugno 2021.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA BARON in data 23 giugno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI;
- con [delibera n. 443 del 31 ottobre 2019](#) l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della [legge n. 205/2017](#) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza¹;
- che l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 31/07/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 61 del 25/06/2021;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della [deliberazione ARERA n. 443/2019](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed*

approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO:

- il [D.P.R. 158/1999](#) disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della [legge n. 147/13](#), per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio *NET Spa*, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente *AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti* con provvedimento n. 30 dd. 24/6/2021, allegato "A" al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#)) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2021_ ammonta ad € 915.361,78 al lordo del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali e delle entrate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per un importo complessivo pari ad € 31.825,21;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art.6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevede l'istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie;

DATO atto che, sulla base dei dati diffusi dall'IFEL delle stime degli importi che saranno assegnati ai comuni per compensare la riduzione della Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure o dalle restrizioni

nell'esercizio delle proprie attività, l'importo assegnato al Comune di Tarvisio ammonta ad € 50.273,00.=

RITENUTO avvalersi della facoltà prevista dall'art.6 comma 3 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 che prevede la possibilità per i comuni di concedere riduzioni della Tari, in misura superiore alle risorse assegnate come da disposizione sopra citata, a valere su risorse proprie;

RILEVATO che, alcune categorie economiche presenti sul territorio del Comune di Tarvisio, pur non essendo interessate da provvedimenti di chiusura obbligatoria o da restrizioni nell'esercizio della propria attività, sono state significativamente penalizzate dall' assenza di turisti, in seguito alla chiusura degli impianti sciistici per tutta la stagione invernale 2020/2021, e di clientela transfrontaliera in seguito all' applicazione delle limitazioni sugli spostamenti conseguenti all'emergenza sanitaria;

RITENUTO pertanto avvalersi, ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 160/2019 e dell'articolo 16 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all' emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19;

RITENUTO fissare una riduzione per l'anno 2021 del 70% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RITENUTO fissare un' ulteriore riduzione per l'anno 2021 del 40% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ma che hanno fortemente subito gli effetti economici correlati all'assenza di turisti e di clienti transfrontalieri;

TENUTO CONTO che

- che l'onere derivante dalla riduzione, così come prevista dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 fissata al 70% calcolata sulla quota variabile e sulla quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività ammonta ad € 148.063,00.= ed è finanziato per € 50.273,00 dal fondo istituito dal D.L. sopracitato e per € 97.790,00 da risorse proprie diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;
- che l'onere derivante dalla riduzione concessa ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 160/2019 e dell'articolo 16 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI nella misura del 40% calcolata sulla quota variabile e sulla quota fissa delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività ma

che hanno fortemente subito gli effetti economici correlati all'assenza di turisti e di clienti transfrontalieri ammonta ad € 18.278,00.= ed è finanziato da risorse proprie diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della [Legge 147/2013 e smi](#), in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

30 Settembre 2021 - I Acconto 35% della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2020.

30 Novembre 2021 - II Acconto 35% della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2020.

31 Gennaio 2022 - Rata a conguaglio.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [legge n. 296/06](#) le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,

- ai sensi articolo 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#) e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;
 - che ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della [L. 21 maggio 2021, n. 69](#), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all'articolo 52, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 i comuni approvano i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 giugno 2021;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);
- il parere di data 25 giugno 2021 espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI i seguenti interventi:

gli interventi saranno pubblicati su apposito file;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 10 consiglieri: votanti favorevolmente nr. 9 consiglieri, nr. 1 astenuto (Baritussio)

DELIBERA

- 1.** di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- 2.** di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le sottoriportate tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) determinate come da allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del [D.P.R. 158/1999](#):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile
1	0,564	43,76
2	0,658	87,52
3	0,725	109,40
4	0,779	142,22
5	0,832	175,04
6 o piu'	0,873	202,39

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa.	Parte variabile	Totale tariffa.
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,478	0,548	1,026
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	1,002	1,162	2,164
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,568	0,656	1,224
4	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,448	0,527	0,975
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,600	1,853	3,453
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,196	1,381	2,577
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,420	1,649	3,069
8	UFFICI, AGENZIE	1,495	1,731	3,226
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,822	0,949	1,771
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,301	1,499	2,800
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,600	1,855	3,455
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1,076	1,244	2,320
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,375	1,592	2,967
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,643	0,738	1,381
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,822	0,949	1,771
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	7,235	8,364	15,599

17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	5,441	6,287	11,728
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,631	3,043	5,674
19	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,302	2,655	4,957
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	9,059	10,483	19,542
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,555	1,805	3,360

- 3.** di approvare ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 la riduzione del 70% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe 2021 da applicare alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- 4.** di approvare ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 e dell'articolo 16 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 69 del 31 luglio 2020 e successive modifiche ed integrazioni la riduzione del 40% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe 2021 da applicare alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività ma che hanno fortemente subito gli effetti economici correlati all'assenza di turisti e di clienti transfrontalieri;
- 5.** di individuare i beneficiari della riduzione di cui al punto 4 della presente deliberazione nelle seguenti categorie economiche:

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI NON INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA O DA RESTRIZIONI
EDICOLA, TABACCAIO, PLURILICENZE
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

- 6.** di dare atto che:
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 30 del 24 giugno 2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
 - l'onere derivante dalle agevolazioni previste nel presente provvedimento, quantificabile in € 166.340,00.= verrà finanziato mediante adozione di apposita variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, per € 50.273,00 dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno dall'art. 6 comma 1 D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) e per € 116.067,00

mediante applicazione di avanzo di amministrazione utilizzabile ai sensi dell' art. 109 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n°27, così come modificato dall'art. 30 comma 2-bis del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021 n° 69 che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021 , possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

7. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 sono le seguenti:

30 Settembre 2021 – I Acconto 35% della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2020.

30 Novembre 2021 – II Acconto 35% della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2020.

31 Gennaio 2022 – Rata a conguaglio.

8. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata e palese votazione avente il seguente risultato:
Presenti n. 10 consiglieri: votanti favorevolmente nr. 9 consiglieri, nr. 1 astenuto (Baritussio)

DICHIARA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 28/06/2021 al 13/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tarvisio, lì 28/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Nicola Gambino

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì, 28/06/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dr. Nicola Gambino

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento
dr. Nicola Gambino